



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 154 del 21/05/2019 – 21/06/2019</b> <b>Udienza pubblica del 21/05/2019</b>
<b>Massima 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Impiego pubblico - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione - Trattamento economico - Attribuzione di un'indennità aggiuntiva, equiparata al trattamento spettante ai dirigenti, al personale non dirigente preposto al coordinamento delle unità di progetto – Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo</b> È dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Sardegna 18 giugno 2018, n. 21, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione . La disposizione impugnata dispone l'attribuzione di un'indennità aggiuntiva ai dipendenti che, pur non in possesso della qualifica dirigenziale, siano incaricati di coordinare le «Unità di progetto» per il conseguimento di obiettivi specifici. Dall'art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, emerge il principio per cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici è affidato ai contratti collettivi, così come quello dei dipendenti regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165. Per la Regione autonoma Sardegna va considerata la competenza legislativa primaria in tema di «stato giuridico ed economico del personale» di cui all'art. 3, comma 1, dello Statuto di Autonomia, tuttavia la potestà legislativa primaria della Regione autonoma Sardegna, per espressa previsione statutaria, deve essere esercitata nel «rispetto [...] delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». Nell'attribuire al personale non in possesso di qualifica dirigenziale una indennità aggiuntiva equiparata al trattamento spettante ai dirigenti (sia pure in conseguenza della preposizione al coordinamento delle unità di progetto di cui all'art. 26, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 novembre 1998, n. 31), la disposizione impugnata si pone in contrasto frontale con tale riserva di contrattazione collettiva e va dichiarata costituzionalmente illegittima.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016).</p>



	<p><b>Parametri costituzionali</b>  art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;  artt. 3 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Regione autonoma Sardegna).</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b>  artt. 1, comma 2 e 2, comma 3, nonché art. 45, del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).  art. 26, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione);  legge della Regione autonoma Sardegna 08 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna);  legge della Regione autonoma Sardegna 20 dicembre 2013, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile);  legge della Regione autonoma Sardegna 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale).</p>
--	--

<p><b>Massima 2:</b></p>	<p><b>Titolo</b>  Impiego pubblico - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione - Reclutamento del personale - Attribuzione all'assessore competente in materia di personale della funzione di determinare il contingente dei posti da mettere a concorso sulla base delle necessità di personale definite dall'Amministrazione e dagli enti del sistema Regione, e alle quali non si possa far fronte mediante processi di mobilità – Inammissibilità della questione.</p> <p><b>Testo</b>  E' dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 6 della legge della Regione autonoma Sardegna 18 giugno 2018, n. 21, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e all'art. 97 della Costituzione.  Il ricorrente individua la norma oggetto ed evoca i pertinenti parametri statuari, tuttavia, in ordine alla specificazione delle ragioni del contrasto, si limita a prospettare la violazione del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa, espresso dall'art. 4 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, che costituisce norma di grande riforma economico-sociale e come tale prevalente anche sulle competenze statuarie in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione», di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), dello Statuto speciale.  Questa affermazione, tuttavia, esaurisce il contenuto del ricorso, che, tacendo della complessa trama normativa sulla quale interviene la disposizione impugnata, si limita a lamentare un presunto <i>vulnus</i> al principio di separazione tra indirizzo politico e funzione gestionale, asseritamente arrecato dall'attribuzione all'organo politico del compito di individuare il «fabbisogno assunzionale».  L'omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, non può che condurre alla dichiarazione d'inammissibilità in parte qua del ricorso.</p>
--------------------------	--



<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016).</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> art. 97 della Costituzione; artt. 3 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Regione autonoma Sardegna).</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> art. 4 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).</p>
--------------	---

**Redattore: Alessandra Ferrante**

**Visto: Avv. Marina Valli**

